


I beni aziendali in uso ai soci o familiari dell'imprenditore



Di

Lelio Cacciapaglia

**Il comma 36-septiesdecies del DL 13 agosto
2011, n. 138 dispone che**

**I'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone
fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in
godimento.**

**L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito, di "qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuata nei
confronti della società".**

Decorrenza 2012

D.L. 138/2011

Art. 2, c. 36-terdecies

INSERISCE

Tuir - Art. 67, c. 1

Lett. h-ter

(reddito diverso)

Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore normale



Pena indeducibilità dei costi per l'impresa



Obbligo di comunicare all'Agenzia i beni concessi in godimento e i relativi finanziamenti e apporti

Soggetti interessati

Possessore del bene

- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative

Utilizzatore del bene

- Familiari dell'imprenditore individuale
- Soci di società e loro familiari
- Soci di società collegate



Qualunque
bene!!!
Immobile
Auto
Telefono ...

Cosa cambia per il socio/familiare

**Obbligo di addebitare il
valore normale del bene
(Tuir – Art. 9)**



**Mancanza di oggettivi
parametri di riferimento**

**Se non si addebita o si
addebita un valore
inferiore**




**La differenza comunque
forma reddito (diverso) al
socio o familiare**




**I costi divengono indeducibili per
l'impresa**


**Valore normale
opinabile**



**Agenzia eccepisce
che valore
superiore**



**Accertamento alla
società per costi
non deducibili**



**Differenza è
reddito per socio
(accertamento al
socio)**

Obbligo di comunicazione all'Agenzia

L'impresa ha concesso in godimento propri beni a soci o a familiari dell'imprenditore

ALLORA

L'impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l'attività di controllo.

Provvedimento

16/11/2011


Prot. n. 166485

**Primo invio: 31/3/2012
(beni in essere al
17/9/2011)**

Comunico o non comunico

Non comunico


+ non rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società



Imposta
+ sanzione (in solido) pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento

Non comunico

ma rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società



Sanzione amministrativa (in solido)
da 258 euro a 2.065 euro

Acconto per il 2012



Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma.

PAGAMENTI IN CONTANTI A € 999,99 SI ABBASSA ANCORA L'ASTICELLA




Di
Lelio Cacciapaglia

**Movimentazione in contante e movimentazione totale:
importi medi mensili e incidenza percentuale
(Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro)**

Regioni	Movimentazione media mensile in contanti	Movimentazione media mensile complessiva	Peso % contanti rispetto a totale movimentazione
Italia nord-occidentale	8.235	1.228.040	0,67%
Italia nord-orientale	6.318	358.650	1,76%
Italia centrale	6.857	1.311.633	0,52%
Italia meridionale	7.343	96.479	7,61%
Italia insulare	3.003	34.951	8,59%
Totale Italia	31.757	3.029.754	1,05%

L'evoluzione delle soglie per le transazioni in contanti

Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo se non superiori a 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008	Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500
Dal 31 maggio 2010	Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000
Dal 13 agosto 2011	Ammessi solo se inferiori ad Euro 2.500



CONTANTI	1) Riduzione da un importo pari o superiore a 2.500 ad un importo pari o superiore a 1.000 euro il limite indicato nei co. 1,5,8,12,13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.
-----------------	---

ASSEGNI E VAGLIA	2) Obbligatoria indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro; 3) Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto agli istituti emittenti, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro;
-------------------------	---

LIBRETTI DEPOSITO	4) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.12.2011
--------------------------	--

I risvolti pratici della stretta

- pagamenti di fatture (iva compresa);
- finanziamenti fra soci e società;
- trasferimenti infragruppo di denaro;
- distribuzione di utili ai soci;
- pagamenti relativi a contratti (ivi comprese eventuali caparre).



I pagamenti frazionati

Art. 49 del D.Lgs 231/07.

La norma prevede che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano **artificiosamente frazionati**.



E' vietato ripartire in modo artificioso un'operazione di acquisto superiore alla soglia di 999,99 euro in più pagamenti in contanti, solo allo scopo di eludere la norma in commento, ancorchè ciascuno di essi sia inferiore a detto limite.

Resta ferma la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione

Si può fare

- Pagamento di una fattura per 4.000 euro più Iva (per totali euro 4.840) in sei rate da 806 euro cadauna con rimesse a 30, 60, 90, 120, 150, 180 giorni.
- Pagamento di un'autovettura usata per 6.000 euro con sei rate mensili in contanti da 900 euro cadauna oltre ad un assegno privo della indicazione del beneficiario per i residui euro 600;
- Pagamento di un affitto annuale per posto macchina di 3.600 euro con rate mensili in contanti di 300 euro cadauna.
- Finanziamento dei soci alla società per euro 5.000, eseguito in contanti in più *tranches* anche di diverso importo purchè al di sotto della soglia dei 1.000 euro da ciascuno dei soci

NON SI PUÒ FARE

Il frazionamento di un unico dividendo ultrasoglia pagato dalla società ad un socio, **anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore dei sette giorni** [art. 1, lett. m) del D.Lgs 231/07].

LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO TENUTARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Spett. Ragioneria generale dello Stato

Direzione _____

Spett.le Agenzia delle entrate

Ufficio di _____

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità

**Transazioni in contanti
ex art. 49 d.lgs 231/2007**

III.ma Direzione Territoriale,

Il sottoscritto _____ il relazione alla propria attività di _____, è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XYZ. In relazione a tale incombenza ha ravvisato in relazione alle registrazioni di movimentazioni contabile in partita doppia che la fattura n. XYZ, del _____ di euro 20.000 + Iva per totale euro 24.000 emessa dalla società XXX nei confronti della società ZZZ è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs 231/07.

Luogo, ___/___/___

Distinti saluti

Dottor

CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELLA NUOVA SOGLIA

Sanzioni amministrative

minimo 1% *massimo 40%**

dell'importo trasferito a carico di chi commette
l'infrazione,

Importo minimo: € 3.000



Le sanzioni previste per commercialisti & affini

- Stesura contratti
- Compromessi
- Contabilità e prima nota

Obbligo di comunicare le operazioni sopra soglia alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze

Sanzione dal 3 al 30%

dell'importo non
comunicato

Minimo € 3.000

Inadempimento

Convenienza dell'oblazione

Sanzione pari al doppio del minimo: ossia 2% (1+1)

Entro 60 gg

ESEMPI DI CALCOLO DELLE SANZIONI CON POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE

Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di assegni irregolari	Sanzione minima	Oblazione (doppio del minimo, ossia 2%)
2.500 euro	(1%) 3.000	50
5.000 euro	(1%) 3.000	100
10.000 euro	(1%) 3.000	200
20.000 euro	(1%) 3.000	400
30.000 euro	(1%) 3.000	600
40.000 euro	(1%) 3.000	800
50.000 euro	(5%) 3.000	1.000 1+1= 2%
100.000 euro	(5%) 5.000	2.000 1+1= 2%

INDAGINI FINANZIARIE

La svolta



a cura di **Lelio Cacciapaglia**

ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. 201/11

Gli e/c bancari in mano al Fisco

Da 1° gennaio 2012

Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605/73

Il flusso di informazioni

- Gli operatori finanziari comunicano i “dettagli” dei rapporti. Con riguardo ai conti correnti, si tratta degli estratti conto;
- Le notizie confluiscono nell’anagrafe delle informazioni finanziarie e servono alla selezione dei contribuenti
- Per l’espletamento delle indagini finanziarie sono comunque necessarie le autorizzazioni gerarchiche



**La Cassazione ha inteso l’assenza dell’autorizzazione quale
mera violazione procedurale**

GLI OBIETTIVI

- La norma sfrutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'inversione dell'onere della prova per quanto concerne i conti dei terzi (soci, congiunti, parenti prossimi, etc);



- La conoscenza dei dettagli consentirà di selezionare i rapporti finanziari con movimentazioni anomali. Si pensi ai conti di soggetti non titolari di P.IVA che presentano versamenti di importi non provenienti, ad esempio, dal datore di lavoro. In tal modo si potranno intercettare i conti di chi introita a nero e i conti con intestazioni "di comodo"



Le critiche alla norma



- La disposizione appare violativa della privacy;
- Anche a livello comunitario, la norma potrebbe subire una procedura di infrazione per manifesta “sproporzione” rispetto agli obiettivi preposti. Peraltro, si tratta dell'unica norma a livello comunitario esistente di tal genere

Le responsabilità fiscali dei soci di srl



Di

Lelio Cacciapaglia

definizione legislativa di “società a ristretta base proprietaria”

Assenza di nozione giuridica

di “società a ristretta base

proprietari



Sopperisce copiosa presa di


posizione della

giurisprudenza



Il reddito accertato in capo alla società viene “*riparatio* ” tra soci in % alle rispettive quote di capitale sociale

(in definitiva per trasparenza)



Trattandosi distribuzione di un dividendo “occulto”, la tassazione in capo al socio avviene secondo le regole proprie dei dividendi.

Sono quelle tra:

- **coniugi, parenti o affini**
- **un limitatissimo numero di soci**
- **non superiore a tre persone fisiche**
- **tre soci** (di cui **due P. fisiche** e una società **finanziaria** con quota di minoranza): conta il **n° dei soci** e non la loro “qualità”
- **tre gruppi familiari**





Occorre, affinché l'accertamento sia valido (ad esempio):

- La verifica di eventuali movimenti bancari del socio
- L'acquisto da parte del socio di beni di elevato valore
- La presenza di incrementi patrimoniali in capo al socio
(aumenti cap. sociale, versamenti copertura perdite, ecc.)
- Altre **manifestazioni concrete di capacità contributiva** da parte del socio (non altrimenti giustificabili)

Occorre, insomma dimostrare che il socio si è impossessato dei soldi in nero della società

L'inasprimento delle sanzioni penali



Di
Lelio Cacciapaglia

La decorrenza

18 settembre 2011



D.L. n. 138/2011, conv.
Legge n. 138 del 13/08/2011
Articolo 2, comma 36-vicies

**Anche le dichiarazioni
dei redditi e Iva
presentate a decorrere
da questa data**

In breve

1. Abbassamento delle soglie (in termini di importi evasi) affinché scatti il reato penale;
2. Impossibile, superate determinate soglie di evasione, ottenere la sospensione condizionale della pena.
3. Minore riduzione di pena (rispetto al passato) ove l'interessato, prima del dibattimento, paghi;
4. Necessità per il “patteggiamento”, di previo versamento;
5. Allungamento termini di prescrizione penale.

Utilizzo fatture e documenti di costo falsi

Come	Registrando in contabilità fatture d'acquisto false
Punizione	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Soglie	Non ci sono soglie minime
Ulteriore presupposto	Non ce ne sono
Condizionale	Non ottenibile se imposta evasa > 30% e > di € 3.000.000

emissione di fatture (di vendita) false

Come	Emettendo fatture di vendita false per favorire altri
Punizione	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Soglie	Non ci sono soglie minime
Ulteriore presupposto	Non ce ne sono
Condizionale	Non ottenibile se imposta evasa > 30% e > di € 3.000.000

Altre novità restrittive

- Circostanza attenuante

Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti constitutivi dei delitti (nonché le relative sanzioni amministrative) sono stati estinti mediante pagamento, si ha una riduzione della pena principale (fino ad 1/3) e la non applicazione delle pene accessorie.

PATTEGGIAMENTO

- Viene ora stabilito che il patteggiamento art. 444 c.p.p. può essere chiesto dalle parti solo qualora ricorra la circostanza indicata a lato

Disposizioni che non hanno subito modifiche

- **omesso versamento di ritenute certificate:** importo annuale > € 50.000: **reclusione da 6 mesi a 2 anni**;
- **omesso versamento IVA:** importo annuale > a € 50.000: **reclusione da 6 mesi a 2 anni**;
- **indebita compensazione** mediante crediti inesistenti: importo > € 50.000: **reclusione da 6 mesi a 2 anni**
- **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:** chi vende o cerca di occultare propri beni al fine di sottrarsi ad una procedura di esecuzione coattiva dell'agente della riscossione: **reclusione da 6 mesi a 4 anni**. Se l'ammontare delle imposte delle sanzioni e degli interessi è superiore a € 200.000: **reclusione da 1 anno a 6 anni**.

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE

a cura di **Lelio Cacciapaglia**

DILAZIONE RATEAZIONE

ULTERIORE DILAZIONE PER PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ

- Proroga per una sola volta e per altri 72 mesi max;
- Non deve essere intervenuta la decadenza (mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate);
- Possibilità di richiedere in luogo della rata costante, una rata variabile crescente per ciascun anno

DILAZIONE (precedenti) RATEAZIONI

DILAZIONI PER RATEAZIONI CONCESSE FINO AL 26 FEBBRAIO 2011

- Interessate le dilazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/11 e oggetto del mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate;
- Possibilità di richiedere il prolungamento di un ulteriore periodo di 72 rate max, dimostrando il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà

RISCOSSIONE – nuove determinazione aggio

Gli oneri per il contribuente saranno inferiori a quelli attuali (oggi aggio 9%);

- **Pagamento entro 60 gg: onere al 51%**
- **Pagamenti oltre i 60 gg: onere al 100%**
- **Atti esecutivi : onere 100% + oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure**